UNIONE EUROPEA – REPUBBLICA ITALIANA

SCUOLA DI SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO

# **CONTRATTO DI RICERCA**

CIG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# con il COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI per lo svolgimento di “**Analisi chimiche e batteriologiche delle acque sorgive utilizzate per l’approvvigionamento idrico ed assistenza gestione eventuali criticità**”.

Con il presente contratto nella forma della scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge

**TRA**

Il **Comune di Serravalle di Chienti** con sede in Serravalle di Chienti, Via G. Leopardi, n. 77, C.F. 81000480434, P.I. N. 00275040434, rappresentato dal Sindaco Emiliano Nardi, legale rappresentante del Comune di Serravalle di Chienti (MC), nato a Foligno il 30/08/1973 e residente a Foligno (PG) in Via Adriatica n.240 – località Colfiorito, C.F. NRDMLN73M30D653P, domiciliato per la sua carica in Serravalle di Chienti, Via G. Leopardi, n. 77, nel prosieguo del presente atto denominata “*Comune*”

**E**

**Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell’Università di Camerino** C.F. n. 81001910439, P.I. n. 00291660439, in persona del Direttore Generale dott. Vincenzo Tedesco, nato a Siderno (RC) il 16 agosto 1967 CF: TDSVCN67M16I725I, domiciliato per la sua carica a Camerino (MC) P.zza Cavour 19/F, autorizzato alla stipula di contratti e convenzioni come da Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, conto terzi, di consulenza, di servizio e di formazione (emanato con Decreto Rettorale n. 116 dell’11 aprile 2014) e Decreto Rettorale n. 72 dell’8/02/2013 (di seguito indicata come "UNICAM”);

**PREMESSO**

* Che l’Ente intende affidare alla Scuola, in particolar modo al Centro Ricerche Igienistiche e Sanitarie Ambientali, la seguente attività “**Analisi chimiche e batteriologiche delle acque sorgive utilizzate per l’approvvigionamento idrico ed assistenza gestione eventuali criticità**”;
* Che la Scuola ha il Know-how e la competenza necessaria a svolgere la ricerca nella suddetta tematica; in particolare il Centro Ricerche Igienistiche e Sanitarie Ambientali risulta essere l’unico laboratorio universitario in Italia accreditato a livello internazionale per acque minerali, naturali e termali (Accredia: lab n. 0863L);
* Che la Scuola dispone di personale ed attrezzature necessarie per condurre tale attività;
* Che l’attività oggetto del presente contratto non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca della Scuola;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premesse**.

* 1. L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Oggetto del contratto**

2.1. L’Ente affida alla Scuola - Centro Ricerche Igienistiche e Sanitarie Ambientali, che accetta, l’effettuazione dell’attività citata in premessa secondo il programma e le modalità seguito dettagliate:

 **-** analisi batteriologiche su n. **48 campioni** con ricerca, su ogni campione di acqua, dei seguenti parametri: **carica batterica totale a 22° C.; carica batterica totale a 36° C.; Coliformi totali, Escherichia coli, Enterococchi,** per un totale di **240** determinazioni analitiche;

 **-** analisi chimiche su **n. 48 campioni** atte a valutare, sui singoli campioni, eventuali modificazioni/infiltrazioni in falda con determinazione di: **conducibilità elettrica, durezza totale, ammoniaca, nitriti, nitrati, cloruri e solfati** per un totale di **336** determinazioni analitiche;

 - sopralluoghi alle sorgenti ed eventuali ulteriori campionamenti, analisi e reports ufficiali;

 **-** consulenza gestione per eventuali parametri chimici e batteriologici fuori norma;

 **-** consulenza su tecniche di potabilizzazioni e tipologia disinfettanti;

 **-** comunicazione immediata, tramite fax/e-mail, dei parametri chimici e batteriologici che dovessero risultare fuori norma, non appena scaduti i relativi tempi tecnici di analisi, e successiva certificazione ufficiale entro 24 ore dal completamento del pacchetto di analisi previste;

 **-** Le determinazioni analitiche citate verranno effettuate utilizzando metodi ufficiali richieste dalla normativa vigente.

2.2 Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili Scientifici, così come individuati al successivo art. 3, potranno concordare per iscritto, nel rispetto del termine di cui all'art. 7, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare il programma dettagliato dell’attività ed eventualmente a concordare, sempre per iscritto, la modifica dell'impegno economico di cui all'art. 5.

**Art. 3 – Responsabili Scientifici e relative responsabilità**

## 3.1. L’Ente e la Scuola designano i seguenti Responsabili Scientifici:

1. per la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, la prof.ssa Iolanda Grappasonni, Direttore del Centro Ricerche Igienistiche e Sanitarie Ambientali;
2. per l’Ente, la Geom. Samanta Maggi;

3.2. Il Responsabile Scientifico della Scuola risponderà, in nome e per conto della stessa, nei confronti dell’Ente per la gestione dell’attività che dovrà essere attuata in modo conforme al programma concordato.

3.3 Il Responsabile Scientifico della Scuola si impegna altresì a tenere l’Ente informato di ogni avanzamento e dei risultati di ogni fase della ricerca, così come stabilito nel programma dettagliato di cui al precedente art. 2.

**Art. 4 – Sede di svolgimento della ricerca**

4.1. La sede di svolgimento della ricerca è presso la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell’Università degli Studi di Camerino, Centro Ricerche Igienistiche e Sanitarie Ambientali sito in Via Madonna delle Carceri, 9, 62032 – Camerino (MC).

Il sig. Emiliano Nardi Responsabile dell’Ente e i collaboratori da lui designati avranno facoltà di accedere e presenziare allo svolgimento della ricerca stessa.

Art. 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento

* 1. A titolo di corrispettivo per l’esecuzione delle attività di ricerca previste dal presente contratto, l’Ente verserà alla Scuola l’importo di Euro 3.950,00 (*tremilanovecentocinquanta/00*) + IVA nei termini di legge, ogni 12 mesi. Tale importo verrà erogato a presentazione dei risultati dell’ultimo campionamento relativo all’anno di pertinenza, dietro invio, da parte della Scuola, di regolare fattura elettronica.

5.2 Per gli Enti ai quali si applica l’art. 35, commi 8, 9 e 10 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla L. 27/2012 e ss.mm.) la modalità di pagamento è “*Girofondi Banca d’Italia*”, tesoreria conto **0037554**, Università degli Studi di CAMERINO

Art. 6 – Collaborazioni esterne

6.1 La Scuola, nell'ambito del presente contratto e per esigenze specifiche, potrà avvalersi di collaborazioni esterne (es. borse di studio, anche eventualmente borse di ricerca come previsto dal combinato disposto dell’art. 4 co. 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell’art. 18, comma 5, lett. f), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm nonché ai sensi del vigente Regolamento per il conferimento di borse di studio post-lauream e per attività di ricerca dell’Università degli studi di Camerino, borse di dottorato, assegni di ricerca, collaborazioni coordinate e continuative, occasionali, professionali).

## Art. 7 – Durata del contratto

7.1 Il presente contratto ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione da parte dei contraenti e potrà essere rinnovata mediante scrittura privata sottoscritta da tutte le parti firmatarie della presente.

## Art. 8 – Segretezza

8.1 Il Responsabile Scientifico della Scuola, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o che gli fossero comunicati dall’Ente, in virtù del presente atto.

8.2 L’Ente, analogamente, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per

 quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile Scientifico della Scuola, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l’oggetto del contratto stesso.

**Art. 9 – Proprietà dei risultati della ricerca e pubblicazioni**

9.1 I risultati della ricerca saranno di proprietà congiunta dell’Ente e di UNICAM, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore ai sensi delle leggi vigenti.

9.2 L’Ente nel fare riferimento ai risultati ottenuti nell’ambito del presente contratto avrà l’obbligo di citare la Scuola ed il nome del relativo Responsabile Scientifico individuato nel precedente art. 3.

9.3 Il Responsabile Scientifico della Scuola potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati.

9.4 I risultati derivanti dalla presente ricerca non potranno essere oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili da parte del Responsabile Scientifico della Scuola senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Ente, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità e allo sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

 La Scuola dovrà sottoporre all’ente la documentazione completa sui risultati che intende pubblicare. L’Ente farà pervenire per iscritto le sue osservazioni o il suo assenso entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di pubblicazione o presentazione avanzata dalla Scuola. Ove l’Ente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Scuola potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla pubblicazione o presentazione dei risultati. Decorsi due anni dalla stipula del Contratto, la Scuola potrà comunque pubblicare o divulgare i risultati della ricerca anche in assenza della autorizzazione.

**Art. 10 – Responsabilità e rischi**

10.1 Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

10.2 Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

10.3 L’Ente provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che, nell'ambito del presente contratto, si trovasse ad operare nelle strutture dell'Università.

10.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.

 Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

**Art. 11** **– Risoluzione - Recesso**

11.1 Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto ovvero di risolverlo consensualmente: il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra parte con posta certificata oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni.

11.2 Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.

11.3 In caso di recesso a norma del comma precedente, l’Ente corrisponderà alla Scuola l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al presente contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

**Art. 12 - Risoluzione delle Controversie**

12.1 L’Ente e la Scuola concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione e/o applicazione del presente contratto.

12.2 Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Macerata.

**Art. 13 - Tutela dei dati personali**

13.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte autorizza l’altra all’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati ed autorizza altresì il rispettivo trattamento. Ciascuna delle parti autorizza espressamente l’altra parte a comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all’esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

13.2 Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, ed in particolare del diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

**Art. 14 - Modifiche contrattuali – Spese di registrazione**

14.1 Qualsiasi modifica al presente atto dovrà essere concordata per atto scritto tra le parti.

14.2 Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ed in misura fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/86 e s.m.i. concernenti prestazioni soggette ad IVA e resterà a carico del richiedente.

14.3 Tutte le altre spese inerenti il presente contratto, sono a carico dell’Ente.

**Art. 15 – Disposizioni finali**

15.1. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente.

15.2 Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le Parti espressamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiarano che il presente Contratto costituisce contratto discusso e valutato in ogni sua singola clausola e liberamente e consapevolmente sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

#### Camerino,

|  |  |
| --- | --- |
| Comune di Serravalle di ChientiSindaco*Dr. ………………………………………………*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Università degli Studi di CamerinoDirettore Generale*Dott. Vincenzo Tedesco*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |